



Prot. n. 434/8.4

San Prospero, 22.01.2008

ORDINANZA n. 66 / 2008

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

**- DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
- DELLE ATTIVITA' DI VENDITA ESERCITATE DA ARTIGIANI , INDUSTRIALI ED
AGRICOLTORI**

IL SINDACO

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 13.07.2000, recante ad oggetto: "Indirizzi per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa";
- VISTI gli artt. 11 e 13 del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998, inerenti gli orari di vendita ed in particolare gli orari di apertura e chiusura e le disposizioni speciali in materia degli esercizi di vendita al dettaglio;
- VISTA la L.R. 6/2007 " Disposizioni in materia di distribuzione commerciale"
- VISTA la delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2164/2007 del 27.12.2007;
- DATO ATTO che gli orari di apertura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 114/98 e, in specifico;
 - l'esercente può determinare il proprio orario di apertura e chiusura al pubblico nell'ambito della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00, purché non superi le 13 ore giornaliere;
 - l'esercente deve osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio;
 - il Comune ha stabilito che gli esercizi possono osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata a scelta in uno qualsiasi dei giorni feriali
 - è consentito derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di Dicembre nonché in otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;
- VISTO l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- SENTITE le Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti che, regolarmente interpellate in data 21.01.2008, hanno espresso formalmente il loro parere;

ORDINA

a)- gli esercizi commerciali devono osservare obbligatoriamente la chiusura completa nei seguenti giorni: 1 Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto (Assunzione), 1 Novembre (Ognissanti), 25 e 26 Dicembre ;



Comune di San Prospero

Provincia di Modena

Ufficio del Sindaco

b)- agli esercenti è concessa l'apertura degli esercizi nelle seguenti otto giornate domenicali o festive così di seguito identificate e suddivise:

Domeniche e festività fisse	Domeniche o festività a scelta dell'esercente
<ul style="list-style-type: none">- il 6 Gennaio (festa dell'Epifania)- la domenica antecedente la Pasqua- la domenica antecedente il 1 Maggio- la domenica antecedente la ricorrenza di San Martino (11 Novembre)	n. 4 a scelta degli esercenti (la comunicazione della data deve essere presentata all'Ufficio Interventi Economici e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale con un anticipo di 15 giorni)

c)- agli esercenti è concessa la deroga alla chiusura nei giorni domenicali o festivi qualora si svolgano manifestazioni fieristiche (comprese le sagre), sportive ricreative e culturali di generale interesse che comportino un rilevante afflusso di persone;

d)- nel caso di almeno tre giornate di festività consecutive, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore alimentare, devono garantire l'apertura al pubblico nella prima giornata festiva e solo al mattino;

qualora la prima delle tre giornate consecutive festive corrisponda ad una delle giornate per cui è prevista la chiusura obbligatoria, l'obbligo di apertura è spostato al mattino del terzo giorno;

quando nelle tre giornate festive è compresa la giornata in cui si svolge il mercato settimanale, è autorizzata anche l'apertura antimeridiana dei negozi in concomitanza con lo svolgimento di tale mercato;

e)- gli esercizi commerciali in sede fissa che aderiscono a manifestazioni promozionali organizzate a livello nazionale, possono derogare alla chiusura settimanale o festiva quando si svolgono tali promozioni.

f)- gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno la facoltà di non osservare la chiusura infrasettimanale nei casi di seguito specificati.

- nella settimana in cui cade una festività infrasettimanale
- nella settimana precedente la Domenica di Pasqua
- a partire dalla prima Domenica di Dicembre fino al 6 Gennaio
- nelle settimane in cui hanno luogo le ricorrenze di San Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma e carnevale (giovedì e martedì grasso)
- nella settimana precedente l'apertura delle scuole
- durante il periodo dello svolgimento di manifestazioni fieristiche (capoluogo) e sagre (frazioni)

g)- è possibile autorizzare, con disposizione del Sindaco, in base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio di attività di vendita in orario notturno, esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato, previa richiesta e successiva valutazione dell'impatto che tale apertura può comportare in termini di viabilità e nei confronti della residenza circostante, anche al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica;

h)- nelle giornate e nei centri urbani in cui si svolgono fiere e manifestazioni varie, l'orario di chiusura può essere protratto fino alle ore 24.00.

i)- le attività di vendita e/o di prestazione di servizio esercitate da artigiani e industriali devono sottostare agli orari di apertura e chiusura di cui al punto 1), fatto salvo quanto successivamente previsto;



l)- le attività di panificazione con annessa la vendita di pane e gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che effettuino la vendita esche vive, possono anticipare l'apertura giornaliera alle ore 6.00;

m)- le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie, le pizzerie al taglio e le pasticcerie devono osservare, a scelta:

m/1) l'orario previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività non potrà essere limitata soltanto alle ore serali e notturne;

m/2) quanto indicato al punto 1) e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, purché sia compensata con un altro giorno di chiusura totale, oppure, in alternativa, con due mezze giornate;

n)- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale devono osservare quanto indicato al punto 1) e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva, purché sia compensata con un altro giorno feriale di chiusura totale, oppure, in alternativa, con due mezze giornate;

per avvalersi della deroga, i titolari o i legali rappresentanti, nel caso di società, devono comunicare al Comune:

- quali prodotti vengono venduti in modo esclusivo o prevalente;

- che tali prodotti occupano fisicamente almeno i due terzi della superficie di vendita dell'esercizio;

la deroga decorre dal ventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso e motivato diniego da parte del Comune;

o)- i produttori agricoli singoli o associati possono effettuare l'attività di vendita dei propri prodotti:

- presso il fondo coltivato, sia esso di proprietà o in affitto,

osservando l'orario ritenuto più idoneo per l'esercizio dell'attività;

- su aree private a destinazione commerciale, osservando gli orari di cui al punto 1);

p)- gli esercizi commerciali interni alle sale cinematografiche possono effettuare l'orario ritenuto più idoneo per l'esercizio dell'attività.

q)- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelti, mediante cartelli posti bene in vista o altri mezzi idonei all'informazione.

r)- le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 77,00 ad Euro 462,00, salvo diverse disposizioni di legge.

Il Sindaco

F.to Ferrari Mario